

SCUOLE APERTE E INCLUSIVE

FAQ

- 1. Le ATS che possono presentare la candidatura devono essere costituite obbligatoriamente da Istituti scolastici del medesimo ciclo oltre all'Organismo di Formazione? Non sono quindi ammesse ATS costituite da n. 1 Istituto Scolastico del Primo Ciclo e n. 1 Istituto Scolastico del Secondo Ciclo e n. 1 Organismo di Formazione?**

Ai sensi dall'art. 5, comma 7, sono ammissibili:

- ATS composte unicamente da almeno due Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo - di cui una assumerà il ruolo di capofila dell'ATS - e un solo Organismo di Formazione;
- ATS composte unicamente da almeno due Istituzioni Scolastiche del Secondo Ciclo - di cui una assumerà il ruolo di capofila dell'ATS - e un solo Organismo di Formazione.

- 2. In merito al bando scuole aperte e inclusive vorrei sapere se è eligibile quale promotore il CPIA Centro provinciale per l'istruzione degli adulti www.cpiapech.gov.it Inoltre chiedo a quale normativa occorre fare riferimento per la definizione di soggetti svantaggiati, e in particolare a quali condizioni di status giuridico possono essere destinatari gli stranieri.**

Considerata la peculiare natura dei CPIA e la loro speciale funzione, in merito all'importanza sociale, educativa, culturale e formativa, i **CPIA** che svolgono percorsi di istruzione di primo livello per adulti, anche stranieri, possono partecipare all'avviso come **Istituzione Scolastica di Primo Ciclo**, costituito in ATS, e, **in deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 2**, possono prendere in carico utenti di età compresa tra i **15 e i 29 anni**.

Si rileva che la suddetta deroga si applica solo ed esclusivamente ai CPIA, costituiti in ATS tra loro, e non anche agli altri soggetti beneficiari, per i quali rimangono ferme le condizioni presenti nell'avviso.

La composizione minima delle ATS costituite da CPIA è:

- almeno due CPIA della Regione Abruzzo, di cui una assumerà il ruolo di capofila dell'ATS;
- un solo Organismo di Formazione, accreditato o accreditando al momento della presentazione della candidatura, ai sensi della disciplina dell'accREDITAMENTO emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 363 del 20.07.2009, come modificata dalla D.G.R. n. 247 del 31.03.2015 (il requisito dovrà essere posseduto al momento dall'eventuale affidamento).

Per quanto riguarda la definizione di svantaggio e/o disabilità è necessaria e sufficiente una certificazione dei servizi sociali o delle ASL.

Per quanto riguarda lo status giuridico degli stranieri, sono ammessi come destinatari dell'azione:

- alunni con cittadinanza di paesi terzi;
- giovani fino ai 25 anni regolarmente presenti in Italia con background migratorio o nati in Italia da almeno un genitore straniero.

- 3. In base a quanto disposto dagli artt 3 e 5 comma 2, le organizzazioni del terzo settore partecipanti ai progetti, possono essere coinvolte nella realizzazione operativa degli interventi con relative risorse finanziarie loro assegnate?**

Le organizzazioni del terzo settore possono essere coinvolti nella realizzazione operativa degli interventi con risorse umane e strumentali proprie.

In caso di assegnazione di incarico a soggetti partner, è necessario che gli stessi siano reclutati attraverso modalità che assicurino il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza relative agli interventi cofinanziati FSE.

I servizi erogati saranno rimborsati dall'ATS ai propri partner secondo modalità e accordi esistenti tra gli stessi.

- 4. Un O.d.F. accreditato presso la Regione Abruzzo e avente sede nella Provincia di Pescara, può partecipare ad una A.T.S. con Istituti Scolastici aventi sede in una provincia diversa? ad esempio Chieti piuttosto che Teramo?**

Sì, non esistono vincoli o limitazioni territoriali.

5. **"Almeno due scuole di cui 1 capofila": Recita così il Bando sul fronte della costituzione dell'ATS. Domanda: le due scuole possono essere di cicli diversi o devono essere dello stesso ciclo?**
Le Istituzioni Scolastiche, costituite in ATS unitamente a un solo Organismo di Formazione, devono essere del medesimo ciclo di istruzione (v. art. 5, comma 7).
6. **Gli stage linguistici all'estero prevedono il solo rimborso di 275 euro (viaggio) a studente + la quota per la preparazione linguistica. Essendo destinati a famiglie con basso reddito, che non potranno godere dei rimborsi per il soggiorno, come si può pensare che ci siano adesioni?**
Il costo medio di un percorso di perfezionamento linguistico all'estero è stato stimato sulla base di UCS mutate dal Programma Erasmus +, secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei.
Il costo riconosciuto, inoltre, non vuole essere un rimborso completo del viaggio, ma un sostegno fattivo e concreto da riconoscere agli Istituti Scolastici e alle famiglie per incentivare esperienze all'estero, al fine di migliorare le proprie capacità linguistiche.
7. **Gli stage linguistici all'estero sono destinati a famiglie con basso ISEE. Quale ISEE deve essere considerato?**
Il valore dell'ISEE della famiglia per accedere al beneficio è deciso da ogni singolo Istituto Scolastico.
Si ricorda che gli Istituti Scolastici dovranno archiviare la certificazione ISEE delle famiglie, al fine di permettere le attività di controllo.
8. **Le 200 ore obbligatorie possono essere suddivise fra i vari percorsi (A,B,C pag.5 bando)?**
Le 200 ore obbligatorie fanno riferimento al Piano Individualizzato dei Sostegni, che possono comprendere interventi di natura diversa, ad esempio, percorsi di perfezionamento linguistico, percorsi tecnico-pratici, percorsi formativi e/o di orientamento.
Si ricorda che le ATS costituite da Istituti Scolastici di Secondo Ciclo e da un Organismo di Formazione sono obbligate a realizzare entrambe le linee di azione.
9. **Può una Fondazione o una Impresa Sociale collaborare come soggetto partner con più di una ATS?**
Sì, per i soggetti partners non ci sono limitazioni di partecipazione.
10. **Nel caso in cui il capofila dell'ATS sia un'istituzione scolastica, nel scegliere l'Odf è necessaria un'evidenza pubblica?**
È necessario che gli Organismi di Formazione siano scelti attraverso modalità che assicurino il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza relative agli interventi cofinanziati FSE.
11. **Si chiede di chiarire la correlazione tra l'art 7, punto 6, (... percorsi individuali, ance attraverso la fruizione di corsi di gruppo di almeno 200 ore ciascuno) e le formule utilizzate per la costruzione dei budget di progetto di cui a pag. 6 e 7 dell'Avviso. In pratica, ognuno degli 80 allievi dovrà frequentare un percorso di almeno 200 ore formative oppure tutti i percorsi erogati, nel loro complesso dovranno raggiungere le 200 ore (es.: Corso A 20 h + Corso B 30 h + Corso C 50 h + Corso D 40 h + Corso E 60 h) e gli allievi iscritti ai vari percorsi dovranno, nel loro complesso, essere almeno pari a 80?**
Le 200 ore obbligatorie fanno riferimento al Piano Individualizzato dei Sostegni, che può comprendere interventi di diversa natura.
I soggetti presi in carico, con i quali costruire il Piano Individualizzato dei Sostegni, dovranno essere almeno pari a 80.
Il numero dei partecipanti ad ogni singolo percorso dipenderà dai bisogni riscontrati dal Piano Individualizzato dei Sostegni.
La durata di ogni singolo corso potrà essere variabile, fatto salvo che ogni soggetto dovrà frequentare percorsi di almeno 200 ore formative
12. **Qual è il termine di presentazione della candidatura, il 24/02/2017 (come indicato nell'Avviso) o il 17/02/2017, come indicato su app.regione.abruzzo.it?**
Così come indicato nell'avviso e nel portale:
- le richieste di chiarimento possono essere avanzate fino alle ore 14.00 del 17.02.2017;
- il dossier di candidatura può essere inviato fino alle ore 14.00 del 24.02.2017.

13. I partners (soggetti non facenti parte dell'ATS) possono partecipare a più progetti presentati a valere sullo stesso Avviso?

Sì, per i soggetti partners non ci sono limitazioni di partecipazione.

È necessario che gli stessi siano reclutati attraverso modalità che assicurino il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza relative agli interventi cofinanziati FSE.

14. Come si configura l'apporto di risorse umane e strumentali nell'ambito del progetto da parte dei partners (soggetti non facenti parte dell'ATS)? Può essere prevista una delega di attività con l'attribuzione di una quota di budget in funzione delle attività assegnate e funzionali al progetto?

I soggetti partners possono essere coinvolti nella realizzazione operativa degli interventi con risorse umane e strumentali proprie.

In caso di assegnazione di incarico a soggetti partner, è necessario che gli stessi siano reclutati attraverso modalità che assicurino il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza relative agli interventi cofinanziati FSE.

I servizi erogati saranno rimborsati dall'ATS ai propri partner secondo modalità e accordi esistenti tra gli stessi.

15. Un OdF membro dell'ATS può ricoprire il ruolo di partner (in qualità di soggetto privato di cui all'art. 5 Punto 2, lettera d) in un diverso progetto presentato da un'altra ATS?

No, gli Organismi di Formazione, in quanto annoverati tra i soggetti costituenti l'ATS, non possono partecipare in veste di partner in altre ATS.

16. Laddove il progetto preveda attività per cui sono richieste specifiche competenze e/o abilitazioni non in possesso del personale dell'ATS, ma in possesso di partner che hanno regolarmente rilasciato "Dichiarazione di impegno e sostegno" (Allegato 6), si può procedere prevedendo assegnazione dell'incarico alle risorse professionali del partenariato, oppure è necessario anche in tal caso reclutare le risorse professionali necessarie ricorrendo a bando pubblico?

In caso di assegnazione di incarico a soggetti partners, è necessario che gli stessi siano reclutati attraverso modalità che assicurino il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza relative agli interventi cofinanziati FSE.

17. Fra i soggetti che possono concorrere alla realizzazione del progetto, senza far parte dell'ATS, ma semplicemente presentando la "Dichiarazione di impegno e sostegno" (Allegato 6), sono inclusi anche i liberi professionisti?

Sì, possono partecipare alla realizzazione del progetto anche i liberi professionisti.

18. In relazione ai requisiti di ammissibilità del progetto si chiede una precisazione in merito alla modalità di costituzione dell'ATS in quanto l'art.5 comma 1 lett. a sembra prevedere la possibilità di ATS formate da scuole del primo e secondo ciclo, di contro il comma 7 dello stesso articolo sembra escludere tale possibilità. Pertanto può un istituto del primo ciclo partecipare ad un'ATS con due istituti del secondo ciclo? Qualora fosse esclusa tale possibilità, le scuole del primo ciclo avrebbero serie difficoltà nella gestione finanziaria del progetto.

Non è possibile che una Istituzione Scolastica del Primo Ciclo partecipi ad una ATS con due Istituzioni Scolastiche del Secondo Ciclo.

La composizione minima di una ATS deve essere:

- ATS composta unicamente da almeno due Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo - di cui una assumerà il ruolo di capofila dell'ATS - e un solo Organismo di Formazione;
- ATS composta unicamente da almeno due Istituzioni Scolastiche del Secondo Ciclo - di cui una assumerà il ruolo di capofila dell'ATS - e un solo Organismo di Formazione.